

Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 39

(Cappella privata fuori del cimitero)

- 1.** La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.
- 2.** Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.